# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA -

(N. 1393) ERRATA CORRIGE

# DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 aprile 1981 (V. Stampato n. 2410)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (FORLANI)

e dal Ministro del Tesoro
(ANDREATTA)

di concerto col Ministro dell'Interno (ROGNONI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(LA MALFA)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 13 aprile 1981

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, recante provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981

### LEGISLATURA VIII -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IL TESTO DELL'ARTICOLO 20 DEL DECRETO-LEGGE, NELLA REDAZIONE RIPORTATA NELLE PAGINE 54 E 56 DELLO STAMPATO N. 1393 CHE QUI SI CORREGGE, VA SOSTITUITO CON IL SEGUENTE:

#### ARTICOLO 20.

I comuni e le province con livelli di spesa *pro capite* superiore alla media nazionale non possono presentare piani di riorganizzazione che comportino ampliamenti delle piante organiche e modifiche di piante organiche se non per i casi di dimostrata insufficienza delle stesse, da accertarsi da parte della commissione centrale per la finanza locale con una valutazione comparativa con i livelli medi rilevati per enti aventi analoghe caratteristiche demografiche e territoriali.

Il quarto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, è sostituito dai seguenti:

« I comuni, le province, i consorzi e le rispettive aziende che hanno ottenuto l'approvazione dei pianti generali di riorganizzazione dalla commissione centrale per la finanza locale dopo il 1º gennaio 1981, sono autorizzati ad assumere nuovo personale per la copertura del maggior numero di posti di organico del piano approvato nel limite del 30 per cento nell'anno 1981, del 30 per cento nell'anno 1982 e del 40 per cento nell'anno 1983.

Per i comuni che hanno ottenuto l'approvazione del piano di riorganizzazione da parte della commissione centrale per la finanza locale entro il 31 dicembre 1980, le limitazioni suddette si applicano per i posti per i quali a tale data non era stata ancora deliberata l'indizione del relativo concorso ».

LEGISLATURA VIII -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IL TESTO DELL'ARTICOLO 20 COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, RIPORTATO NELLE PAGINE 55 E 57 DELLO STAMPATO N. 1393 CHE QUI SI CORREGGE, VA SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

#### ARTICOLO 20.

I comuni e le province con livello di spesa *pro capite* superiore alla media nazionale, determinata ai sensi dell'articolo 25, non possono presentare piani di riorganizzazione che comportino ampliamenti delle piante organiche e modifiche delle medesime da cui conseguano maggiori spese, se non per i casi di dimostrata insufficienza delle piante organiche stesse. La commissione centrale per la finanza locale, nell'esame di propria competenza dei relativi provvedimenti, effettua, ai fini dell'accertamento delle predette condizioni, una valutazione comparativa con i livelli medi rilevati per enti aventi analoghe caratteristiche demografiche, territoriali e di servizi.

Identico:

« I comuni, le province, i consorzi e le rispettive aziende che hanno ottenuto l'approvazione dei piani generali di riorganizzazione dalla commissione centrale per la finanza locale dopo il 1º gennaio 1981, sono autorizzati ad assumere nuovo personale per la copertura del maggior numero di posti di organico del piano approvato nel limite del 30 per cento nell'anno 1981, del 30 per cento nell'anno 1982 e del 40 per cento nell'anno 1983. È consentito derogare da tali limiti esclusivamente per i posti eventualmente previsti nel piano per l'attivazione di nuove opere.

Identico ».

Resta ferma la facoltà di cui al quinto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299.

Per i comuni che abbiano ottenuto l'approvazione del piano di riorganizzazione da parte della commissione centrale per la finanza locale entro 31 dicembre 1980 e che avevano una spesa corrente pro capite desunta dal certificato relativo al bilancio di previsione 1979 inferiore a quella determinata ai sensi delle lettere a) e b) del quarto comma dell'articolo 25, la copertura dei nuovi posti d'organico di cui al secondo comma del presente articolo ed il bando dei relativi concorsi possono avvenire nel limite del 50 per cento nell'anno 1981 e del 50 per cento nell'anno 1982.

#### LEGISLATURA VIII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo dell'articolo 20 del decreto-legge, nella redazione sostitutiva di quella riportata nelle pagine 54 e 56 dello stampato)

Per i comuni che rientrano nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 25, e per quelli colpiti dalla calamità naturale del novembre 1980, l'ampliamento degli organici può avvenire con la discrezionalità che sarà fissata dagli enti stessi per l'ampliamento della propria dotazione dei servizi.

Il termine del 31 dicembre 1980, di cui all'articolo 6 del decretolegge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, è prorogato al 31 dicembre 1981.

Nell'esame dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici e dei servizi degli enti locali e di quelli di modifica di pianta organica adottati ai sensi degli articoli 4 e 7 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299, la commissione centrale per la finanza locale, nell'intento di realizzare gradualmente in campo nazionale una perequata distribuzione delle risorse, dovrà curare, con univocità, che la struttura organizzativa degli enti locali venga realizzata armonicamente, assicurando comunque il massimo contemperamento tra la richiesta espansione organizzativa, legata alle accresciute esigenze funzionali dei singoli enti, e la necessità di non far gravare eccessivamente i riflessi che ne derivano sulla pubblica finanza.

Ai fini di detto esame sarà consentito pertanto un più marcato potenziamento delle strutture organizzative degli enti locali solo in presenza di significativi elementi, sorretti da adeguata documentazione, quali: l'incremento demografico costante registrato nell'ultimo quinquennio, l'estensione territoriale, con particolare riguardo al numero ed alla grandezza delle frazioni; il numero delle presenze alberghiere ed extra alberghiere annue nei comuni con prevalente attività turistica; la popolazione effettivamente dimorante nei comuni sedi di università o adiacenti a città metropolitane o centri di notevole attività industriale e sedi di importanti uffici pubblici.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo dell'articolo 20 comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, nella redazione sostitutiva di quella riportata nelle pagine 55 e 57 dello stampato)

Per i comuni colpiti dal terremoto del 1979, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 ottobre 1979, e dal terremoto del novembre 1980 e come tali riconosciuti dalle vigenti disposizioni, la copertura dei nuovi posti d'organico di cui al secondo comma del presente articolo può avvenire con la discrezionalità che sarà fissata dagli enti stessi per l'ampliamento della propria dotazione dei servizi.

Identico.

Identico.

Identico.